

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI ART. 15 D.LGS. 228/2001

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE E L'IMPRENDITORE AGRICOLO GRAMAGLIA BRUNO PER LA CONDUZIONE AGRONOMICA MEDIANTE GESTIONE A PASCOLO DI AREE SULL'ISOLONE DI BERTOLLA IN COMUNE DI TORINO NELLA FASCIA FLUVIALE AI SENSI DEL D.LGS. 228/2001 ART.15

PREMESSO CHE

L'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese dispone, in concessione demaniale gratuita, delle seguenti aree sull'Isolone del Bertolla in Comune di Torino:

Foglio 1135, particella 2, 3, 4 6, 7;

Foglio 1136 particella 5, 6, 10;

Foglio 1137 particella 3, 5 aree appartenenti al demanio pubblico dello Stato;

inoltre sono presenti altre aree sul Demanio idrico senza numero di particella sui seguenti Fogli catastali: comune di Torino, Foglio 1135, 1136 e comune di San Mauro, Foglio 14, 15 per una superficie complessiva di circa 47,8 ha; tutte le suddette superfici sono situate all'interno del Parco naturale del Po piemontese nella Zona di Protezione Speciale del Meisino (confluenza Po – Stura, cod. IT1110070);

il titolo di disponibilità per la concessione demaniale è il seguente: atto DD 3007/A1813B/2021 del 20/10/2021 Determinazione Dirigenziale A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica A1813B - Tecnico regionale Area metropolitana di Torino "*Demanio idrico fluviale – TO/A/5781 – Concessione per l'utilizzo di area "ex alveo" del fiume Po, posta all'interno della Riserva Naturale del Meisino e Isolone di Bertolla, nel Comune di Torino e di San Mauro Torinese (TO). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese*";

l'art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente, in deroga alle norme vigenti, contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

L'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (in seguito denominato anche Ente Parco o Parco), con sede in Valenza Po (AL), piazza Giovanni XXIII n.6, rappresentato dal Direttore ad interim Daniele Piazza nato a il..... all'uopo domiciliato presso la sede dell'Ente stesso, c.f./p.IVA 95000120063,

e

l'imprenditore agricolo Bruno Gramaglia, [REDACTED] con azienda agricola avente sede in via Rubens Fattorelli 86 – Torino, c.f./p. IVA 08332530016, (di seguito denominato anche conduttore o gestore),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione.

Il Parco affida all'imprenditore agricolo la conduzione agronomica, da effettuare mediante la gestione a prato/pascolo dei terreni specificati in premessa, come da planimetria allegata, facente parte integrante della presente convenzione, al fine di garantire ed ottimizzare una gestione agronomica naturalisticamente compatibile secondo le finalità istitutive del Parco stesso. La superficie pascolabile, nell'ambito dei suddetti terreni, quota parte dei mappali citati in premessa, viene stimata in circa 40 Ha, al netto di tare.

Le particelle catastali in comune di Torino affidate in gestione sono le seguenti:

Foglio 1135, particella 2, 3, 4 6, 7

Foglio 1136 particella 5, 6, 10

Foglio 1137 particella 3, 5 aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato.

Inoltre sono presenti altre aree sul Demanio idrico senza numero di particella sui seguenti Fogli catastali: comune di Torino: Foglio 1135, 1136 e comune di San Mauro: Foglio 14, 15 .

La finalità della presente convenzione è quella di assicurare il contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, in un'area protetta di interesse naturalistico situata all'interno della fascia di pertinenza fluviale, secondo criteri di conduzione agronomica a basso impatto ambientale naturalisticamente compatibili, e secondo le finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 3 – Gestione dei terreni.

I terreni in oggetto dovranno essere obbligatoriamente gestiti a prato/pascolo (prato polifita permanente costituito da specie foraggere miste tradizionali dei prati stabili piemontesi).

Eventuali avvicendamenti colturali, qualora si rendessero necessari, e finalizzati esclusivamente al miglioramento della qualità agroecosistemica e della fertilità del terreno, dovranno essere in ogni caso concordati preventivamente con il Parco e autorizzati da quest'ultimo.

La concimazione dovrà essere effettuata mediante spargimento di stallatico naturale o concimi a lenta cessione, e dovrà comunque essere preventivamente concordata con l'Ente Parco.

E' vietato l'uso di diserbanti o di altri concimi chimici.

ART. 4 – Obblighi del conduttore, danni durante la conduzione.

Il conduttore dovrà rispettare e salvaguardare gli alberi e gli arbusti presenti nelle aree in conduzione, prestando la massima cura ed attenzione al fine di non danneggiare le piante durante le operazioni di trinciatura e gestione del pascolo in genere, fatta salva la definizione in accordo con il personale dell'Ente Parco dell'abbattimento di alberi appartenenti a specie alloctone, oppure malvenienti, schiantati, instabili o da diradare.

Viene inoltre pattuito che l'imprenditore agricolo dovrà abbattere e rimuovere a proprie spese i pioppi clonali presenti sulle particelle indicate ancora presenti a seguito di precedenti coltivazioni di arboricoltura da legno, ed alcuni alberi deperienti o instabili. Il conduttore dovrà coltivare le aree oggetto di espianto a colture foraggere tradizionali della foraggicoltura piemontese a prati stabili. E' assolutamente vietata la coltivazione di mais e/o seminativi.

Eventuali danni causati direttamente dal conduttore alle piante o strutture presenti nelle aree in gestione all'Ente Parco, dovranno essere ripristinati dal conduttore stesso, pena la revoca della presente convenzione.

Inoltre l'imprenditore agricolo dovrà segnalare tempestivamente all'Ente Parco eventuali danni rilevati ad alberi ed arbusti e strutture, anche non imputabili alla propria attività.

L'Allegato I alla presente convenzione stabilisce le modalità di gestione del pascolo e della conduzione del bestiame nel rispetto della tutela di specie e habitat presenti nel Sito.

ART. 5 – Impegni del Conduttore.

Il conduttore si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- divieto di pascolo in aree boscate in tutti i periodi dell'anno;
- applicazione e rispetto delle indicazioni contenute nel protocollo Lupo allegato alla presente convenzione
- divieto di accesso ad aree umide, risorgive, lanche e paludi in tutti i periodi dell'anno;
- rispetto delle zone di pascolo e dei percorsi indicati in cartografia;
- divieto di transito su ghiareti tra il 15/3 ed il 31/8;
- impegno a conservare in modo decoroso le aree in gestione;
- impegno al rispetto delle Misure di Conservazione per la tutela dei Siti Natura 2000 in Piemonte.

ART. 6 – Compenso per la conduzione.

La gestione a pascolo dei terreni sull'Isolone del Bertolla da parte dell'imprenditore agricolo non comporta la corresponsione di alcun compenso monetario, in quanto l'attività di pascolo è ritenuta adeguata a compensare la gestione agropastorale svolta.

Eventuali interventi straordinari, non compresi nella presente convenzione, saranno specificamente concordati fra l'Ente Parco e il gestore.

ART. 7. – Interventi dell'Ente Parco.

Il Parco si riserva di effettuare studi e rilievi scientifici, nonché lavori di straordinaria manutenzione e messa a dimora di alberi e arbusti nell'ambito dei terreni di cui in oggetto, eventualmente concordando tempi e modalità degli interventi qualora questi potessero essere di intralcio con le operazioni colturali del conduttore.

ART. 8 – Durata della convenzione.

La durata della presente convenzione è di anni nove a partire dalla stipula rinnovabile per altri nove, se non interviene disdetta entro i sei mesi dalla scadenza a totale discrezione dell'Ente Parco qualora la conduzione delle operazioni concordate, da parte del gestore, sia stata ritenuta idonea e compatibile dall'Ente stesso in caso di positivi risultati di recupero delle aree naturalistiche e delle radure e prati.

Non è previsto il rinnovo tacito della convenzione.

Il Parco si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento dalla presente convenzione qualora i propri funzionari constatino il mancato rispetto da parte del conduttore degli articoli di cui alla presente convenzione, o l'attuazione di condotte non compatibili o in contrasto con i fini istituzionali del Parco.

Art. 9 – Copertura assicurativa.

L'imprenditore agricolo dovrà essere dotato di adeguata copertura assicurativa per danni da R.C., esplicitamente connessa al tipo di servizio oggetto dell'affidamento, in modo particolare per eventuali danni arrecati a strutture dell'Ente Parco o a soggetti terzi.

Art. 10 – Sicurezza

L'imprenditore agricolo si obbliga a tenere sollevato l'Ente Parco da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Ente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'imprenditore agricolo ed ai suoi dipendenti nell'esercizio dei servizi.

A tale fine il conduttore, con la sottoscrizione della presente convenzione espressamente, dichiara di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilità ad osservare, e a far osservare a tutto l'eventuale personale dipendente, tutte le norme e prescrizioni delle competenti autorità od enti in materia di contratti

collettivi nazionali e provinciali di lavoro, di sicurezza, di anti infortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare il servizio oggetto dell'affidamento. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza ai sensi della legislazione in materia, l'imprenditore agricolo, l'eventuale personale alle dipendenze o i coadiuvanti familiari, dovranno essere dotati di idonea attrezzatura, equipaggiamento, mezzi e strumenti idonei per il servizio da svolgere.

Inoltre il conduttore, con la stipulazione della presente convenzione, attesta la piena corrispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e dei materiali che vengono impiegati e dati in uso ad eventuali dipendenti.

Infine il conduttore, con la stipulazione della presente convenzione, attesta altresì sotto la propria responsabilità che tutti gli animali che saranno impiegati nel pascolo rispettano le norme vigenti per quanto concerne i protocolli sanitari e veterinari.

Art. 11 - Disposizioni finali, costi, divergenze.

La presente convenzione non costituisce in alcun modo contratto di affitto agrario, in quanto è espressamente stipulata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 228/2001 e consiste nell'affidamento di un servizio di conduzione agronomica pastorale.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. In tal caso il costo sarà a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Per ogni eventuale divergenza circa la presente convenzione, qualora non fosse possibile risolverla per via amichevole, il foro competente è il Tribunale di Torino.

Letto e confermato.

.....,li

Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette del Po piemontese (timbro e firma):
Il Direttore

.....

L'Imprenditore Agricolo (timbro e firma):
l'imprenditore agricolo

.....

Visto per presa d'atto:

L'associazione agricola di appartenenza del conduttore (timbro e firma)